

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PAPER STREET 2.0"



ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "PAPER STREET 2.0", di seguito indicata "Associazione".
L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale n. 7/2006.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3) SCOPI E FINALITÀ'

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

1. Promuovere la cultura, la conoscenza e lo sviluppo delle discipline artistiche, in modo particolare relativamente al cinema, alla musica, alla fotografia, all'arte e alla letteratura.
2. Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di tali discipline artistiche, prevalentemente tra i giovani;
3. Promuovere l'attività, nei vari ambiti sopraindicati, degli artisti e professionisti del territorio.

ART. 4) ATTIVITÀ'

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- organizzare iniziative riguardanti il mondo dell'arte in tutte le sue forme e rappresentazioni, quali mostre, convegni, seminari, festival, con particolare riferimento all'arte cinematografica;
- organizzare attività formative e divulgative;
- curare e/o sostenere la realizzazione e l'aggiornamento di periodici e pubblicazioni, anche on line.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- promuovere attività turistiche e ricettive nei confronti dei propri associati nei limiti previsti dalla legge 383/2000;
- svolgere tutte quelle altre attività connesse a quelle statutarie e/o comunque necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità, o anche per meglio qualificare l'attività sociale, può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Agli associati e ai collaboratori esterni possono, inoltre, essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, regolarmente documentate ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

ART. 5) GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, anche commerciali, che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa né al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione né in vigenza di rapporto associativo.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

Con la delibera di ammissione e la contestuale iscrizione a libro soci, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio direttivo;
- c) si renda moroso nel versamento di quote supplementari e/o corrispettivi specifici dovuti a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati stessi o dei loro familiari conviventi, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- d) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione, ad eccezione dei casi previsti alle lettere b) e c), devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, anche a mezzo e-mail, agli indirizzi comunicati nella richiesta di ammissioni e regolarmente annotati nel libro soci, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6) QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo e nei termini stabiliti dal consiglio direttivo. L'Assemblea dei soci che annualmente approva il rendiconto consuntivo dovrà ratificare le quote associative fissate dall'organo amministrativo per l'esercizio appena chiuso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 9 dello Statuto e delle eventuali quote supplementari e/o dei corrispettivi specifici dovuti a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti o dei loro

familiari conviventi che saranno stabiliti dal consiglio direttivo e successivamente ratificati dall'assemblea annuale dei soci che ne approva il relativo rendiconto così come previsto per le quote annuali.

ART. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione dei revisori nominati obbligatoriamente per legge secondo le modalità di cui infra. E' fatto salvo il diritto dei soci membri del direttivo di essere retribuiti non per l'attività gestoria, che rimane quindi assolutamente gratuita, ma esclusivamente per l'eventuale ulteriore e differente attività lavorativa prestata a favore dell'associazione ai sensi dell'art.18, c. 2 L.383/2000. In tal caso l'assunzione e/o il conferimento dell'incarico e la relativa remunerazione dovranno essere deliberati dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea dei soci, anche in sede di approvazione del rendiconto annuale, con l'astensione dei consiglieri e dei soci in conflitto di interessi.

ART. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote supplementari e/o dei corrispettivi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato Italiano ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età o da altra persona indicata dall'assemblea. In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero su propria iniziativa laddove lo ritenga utile e necessario. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni dalla data di formale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione dell'assemblea può essere alternativamente effettuata:

- mediante avviso "individuale" spedito ai soci con 7 giorni di anticipo che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla data della prima convocazione. L'avviso potrà essere effettuato mediante lettera consegnata a mano o per posta ordinaria o per e-mail/pec/fax ai recapiti/numeri che il socio avrà comunicato al momento dell'iscrizione e che verranno trascritti a libro soci. A tal fine tutti i soci si obbligano a comunicare ogni qualsivoglia variazione di tali recapiti in modo che la modifica possa essere tempestivamente trascritta a libro soci.
- mediante avviso "collettivo" a mezzo pubblicazione, in apposita bacheca situata nella sede ovvero sul sito internet dell'associazione, con 7 giorni di anticipo contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla data della prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e i componenti dell'organo amministrativo.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, ove espressamente richiesto e deliberato dall'assemblea dei soci, l'eventuale relazione previsionale per l'esercizio sociale in corso;
- discute, approva e determina le linee guida e i programmi futuri di attività cui il consiglio direttivo dovrà uniformarsi nelle proprie deliberazioni;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, ne stabilisce il numero, ed eventualmente ne elegge il Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio per legge, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Inoltre nell'assemblea annuale di approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria delibera sulla:

- ratifica della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari deliberati precedentemente dal consiglio direttivo; inoltre in tale sede può fissare indicazioni e criteri sulla determinazione delle quote future cui l'organo direttivo dovrà uniformarsi;
- ratifica delle quote supplementari e/o i corrispettivi specifici dovuti a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati o dei loro familiari conviventi deliberati precedentemente dal consiglio direttivo; inoltre in tale sede può fissare indicazioni e criteri sulla determinazione delle quote future cui l'organo direttivo dovrà uniformarsi;
- ratifica dei rimborsi massimi, previsti e deliberati dal Consiglio Direttivo, per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale e abbiano sostenuto personalmente oneri per conto dell'Associazione. Tali spese devono essere preventivamente deliberate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate;
- ratifica dell'eventuale regolamento interno e delle sue variazioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ratifica dell'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera e delle retribuzioni, erogate ai soci, che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione deliberati dal consiglio direttivo.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

ART. 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, dei tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART. 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa e le altre quote supplementari/corrispettivi specifici relativi all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, ove non vi abbia previamente provveduto l'assemblea dei soci, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e

dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto dei soci membri del direttivo di essere retribuiti non per l'attività gestoria, che rimane quindi assolutamente gratuita, ma esclusivamente per l'eventuale ulteriore e differente attività lavorativa prestata a favore dell'associazione ai sensi dell'art. 18, c. 2 L. 383/2000 così come già previsto e secondo le modalità di cui all'art. 7.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di incarichi e di attività per conto dell'Associazione e opportunamente rendicontate. Tali limiti di spesa saranno successivamente ratificati dalla prima assemblea di approvazione del bilancio;

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il conto consuntivo e l'eventuale relazione previsionale dell'esercizio sociale in corso;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera sulle quote sociali annue per gli associati, gli eventuali contributi straordinari e le quote supplementari e/o i corrispettivi specifici dovuti a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati o dei loro familiari conviventi, che saranno successivamente ratificati dalla prima assemblea di approvazione del bilancio;
- redige i regolamenti interni, che saranno successivamente ratificati dalla prima assemblea di approvazione del bilancio;
- determina l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera e delle retribuzioni, erogate, sia ai soci che ai terzi, che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni; quelle relative ai soci saranno successivamente ratificate dalla prima assemblea di approvazione del bilancio;
- definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- ha facoltà di costituire i Comitati di cui all'articolo 12), a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente tutte le volte che il medesimo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti e, comunque, almeno una volta all'anno per la predisposizione del conto consuntivo e dell'eventuale relazione previsionale dell'esercizio sociale in corso.

La convocazione va diramata individualmente per iscritto, con le stesse modalità previste per l'assemblea, con almeno 2 (due) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario all'uopo nominato in ogni riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e trascritti su apposito libro sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 13) PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; fa uso della firma sociale ed ha facoltà di conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Inoltre il Presidente ha il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione fino ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro.

ART 14) COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART 15) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti non iscritti all'associazione e non legati ad essa da rapporti di natura professionale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea.

I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rinominati per 2 volte consecutive.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART 16) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale nei successivi esercizi finanziari.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. Parimenti è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART 17) BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché, su eventuale richiesta dell'assemblea, la relazione previsionale per l'esercizio sociale in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato e una volta approvati saranno regolarmente trascritti nell'apposito libro degli inventari.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto consuntivo può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 30 giugno.

ART 18) SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione; tale nomina potrà essere omessa laddove non vi sia alcuna attività residua da devolvere.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 19) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Il presente statuto viene letto e sottoscritto, in qualità di soci fondatori, dai signori:

- Lucio Laugelli

Lucio Laugelli

- Erika Fusetto

Erika Fusetto

- Giovanni Pesce

Giovanni Pesce

- Giacomo Lamborizio

Giacomo Lamborizio

